



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 596 del 2023, proposto da Perrini Isabella, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Reboli, Giuseppe Delle Foglie e Giuseppe Dalfino, con gli stessi elettivamente domiciliati in Bari alla via Putignani, n. 12/A, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., e Questura di Bari, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via melo n. 97, sono legalmente domiciliati;

***nei confronti***

Comune di Bari, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa concessione di misura cautelare*

dei seguenti atti: 1) il provvedimento a firma del Questore della Provincia di Bari del 09.02.2023, recante diniego della concessione di licenza *ex art.* 88 T.u.l.p.s., notificata in data 28.02.2023; 2) la nota prot. 317449/2022 del 09.10.2022 della

Ripartizione Polizia Locale del Comune di Bari - Settore Annona; 3) ove occorra, la comunicazione, *ex art.* 10-bis legge n. 241/1990, del 24.10.2022; 4) la nota prot. n. 44373/2023 del 06.02.2023; 5) tutti gli ulteriori e connessi atti presupposti, ove esistenti ancorché sconosciuti, in quanto lesivi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Bari; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024, il dott. Orazio Ciliberti e udito l'avv. Giuseppe Delle Foglie, per la ricorrente;

I - La ricorrente, volendo intraprendere un'attività nel settore degli apparecchi di gioco e delle scommesse *online*, presentava istanza volta all'ottenimento della licenza *ex art.* 88 del T.u.l.p.s., per l'apertura di un locale ove installare "*video lottery terminal*", all'interno dei locali all'uopo condotti in locazione e siti in Bari alla via Papa Giovanni XXIII, civ. 147.

Esaminata la documentazione, con nota prot. 96358 del 24.10.2022, la Questura di Bari notificava, in data 07.11.2022, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art 10-bis della legge n. 241/1990.

La ricorrente apprendeva così che, giusta nota prot. n. 317449/2002 del 09.10.2022, la Ripartizione Polizia Locale del Comune di Bari -Settore Annona aveva comunicato l'esito negativo del sopralluogo, stante l'accertamento di una distanza inferiore a 250 metri da luoghi sensibili citati nella L.R. n. 43/2013, "*esattamente mt 230 dalla GVM - Ospedale clinica 'Santa Maria' ingresso di via G. M. Giovene n. 23*".

Con successiva nota del 15.11.2022, la ricorrente dava riscontro al preavviso di diniego, formulando le proprie deduzioni e osservazioni.

Nondimeno, l'Amministrazione rigettava l'istanza, ribadendo l'insussistenza dei presupposti di legge, in quanto, a suo dire, la distanza tra il locale preso in conduzione dalla ricorrente e il "*luogo sensibile*" più vicino era di misura inferiore a mt. 250.

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 28.04.2023 e depositato il 18.05.2023, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 88 T.u.l.p.s., nonché dell'art. 7 della L.R. n. 43/2013; violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero Interno prot. n. 557/PAS/U/003881/12001; violazione dell'art. 41 Cost.; eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità dell'azione amministrativa, irragionevolezza, sproporzione; 2) senza recesso e salvo gravame, violazione e falsa applicazione dell'art. 88 T.u.l.p.s.; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L.R. n. 43/2013; violazione dell'art. 41 Cost.; eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza.

In via istruttoria, la ricorrente chiede sia disposta una verifica o una consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare l'effettiva distanza intercorrente tra la struttura ospedaliera e il locale condotto in locazione dalla ricorrente.

Si costituisce l'Amministrazione statale intimata per resistere nel giudizio.

Non si costituisce il Comune di Bari.

Con successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Nella camera di consiglio del 13 giugno 2023, l'istanza cautelare è abbinata al merito.

All'udienza pubblica del 20 febbraio 2024, la causa è introitata per la decisione.

II – Ai fini del decidere è necessario disporre una verifica tecnica, il cui incarico è affidato al Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Bari (con facoltà di delega a un qualificato tecnico dello stesso Ordine), il quale, entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, dovrà riferire per iscritto in risposta ai seguenti quesiti. 1) se la struttura ospedaliera e il locale condotto in locazione dalla ricorrente siano collegati da molteplici percorsi stradali tra loro alternativi; 2) quanto misura il percorso più breve.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) dispone gli incumbenti istruttori di cui alla motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 5 novembre 2024 per il prosieguo.

Manda alla segreteria di dar comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite ed al Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Bari.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Orazio Ciliberti**

IL SEGRETARIO

